



**Repubblica italiana
Corte dei Conti**

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere - relatore
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	Consigliere
Dott. Roberto Angioni	Referendario

nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);

Vista l'ipotesi di "Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per la prevista certificazione, unitamente al parere della Giunta Regionale, con nota prot. n. 79 del 18 settembre 2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015 concernente gli indirizzi per la stipula dell'Accordo Quadro;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 44/21 dell'8 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all'ipotesi di contratto in esame;

Vista la nota n. 49846606 del 18 settembre 2015, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'ipotesi di contratto suddetta al Consigliere Valeria Mistretta;

Considerato che l'ipotesi di accordo è stata trasmessa senza la prescritta relazione illustrativa degli elementi di quantificazione dei costi contrattuali, ovvero di effettiva dimostrazione dell'asserita assenza di costi;

Viste le indicazioni fornite dal Presidente del CORAN nell'incontro del 22 settembre 2015;

Vista la risposta fornita dal CORAN in sede istruttoria con la nota prot. n. 85 del 30 settembre 2015;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio n. 3/2015 del 21 settembre 2015;

Vista la nota n. 50090071 del 5 ottobre 2015, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale sull'ipotesi di accordo;

Vista l'ordinanza n. 22/2015 del 6 ottobre 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull'attendibilità della quantificazione dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Quadro e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

DELIBERA

- la certificazione positiva dell'ipotesi di "Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, nei limiti e con le osservazioni di cui all'allegato rapporto;
- l'approvazione dell'allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

- al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
- al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, all'Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;
- all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Copia della deliberazione sarà, altresì, comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

INVITA

il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione e degli effetti che ne scaturiscono presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno dell'Amministrazione regionale e degli Enti interessati.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2015 - Depositata in Segreteria in data 8 Ottobre 2015



CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Accordo collettivo quadro
per la definizione delle modalità applicative della
deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015

Addi 20/7/15 presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. Luca De Angelis

Avv. Maria Paola Nieddu

Dott. Salvatore Piras

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.

CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS

CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione

UIL FPL Categoria

SADIRS -UGL

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFESAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato accordo collettivo quadro.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art.1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui alla legge regionale n. 31/1998 e successive modifiche ricompresi nel comparto di contrattazione collettiva.
2. Le parti convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinata possa essere compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge n. 300/1970.
3. Le parti si danno atto che ove il presente contratto o i contratti collettivi di comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore e alle libertà a e attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge n. 300/1970.

Art.2

Tutela del dirigente sindacale

1. Il dirigente sindacale che riprende servizio al termine di un periodo di distacco sindacale pari ad un anno può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, nella sede dell'amministrazione nella quale dimostri di aver svolto attività sindacale o di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno ovvero in altra amministrazione del comparto di cui alla legge regionale n. 31/1998.
2. Il dirigente sindacale che rientra in servizio è ricollocato nel sistema di classificazione del personale vigente presso l'amministrazione di provenienza, fatte salve le anzianità maturate e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione *ad personam* fino a riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici.
3. Il dirigente sindacale non può essere discriminato per l'attività sindacale in precedenza svolta né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

Art.3

Flessibilità in tema di distacchi sindacali

Il testo dell'art. 19 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

- 1 Il contingente complessivo dei distacchi sindacali, spettanti ai dirigenti sindacali di cui al precedente articolo, è pari a 9 (nove), da ripartirsi annualmente secondo i criteri di cui ai commi successivi.
- 2 Le OO.SS. rappresentative aventi titolo a partecipare alla contrattazione regionale sono le esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente di cui al comma precedente tra le OO.SS. si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertato sulla base della media tra il dato elettorale delle elezioni delle RSU ed il dato associativo rilevato dal numero delle deleghe valide. Nelle more delle elezioni delle RSU si utilizzerà solo tale secondo elemento. Ciascuna O.S. rappresentativa ha comunque diritto a fruire di un distacco per la propria attività.



CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

3 E' possibile attribuire un maggior numero di distacchi, per effetto dell'arrotondamento delle eventuali frazioni vantate da ciascuna O.S. (derivanti dal calcolo per la ripartizione di cui al comma 2) all'unità superiore, considerando due cifre decimali.

Art.4
Flessibilità in tema di distacchi sindacali

Il testo dell'art. 20 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. I distacchi sindacali, di cui all'articolo 18 possono essere fruiti dai dirigenti sindacali, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, nonché in forma di permessi orari. La trasformazione potrà avvenire per mesi interi, per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. Un mese di distacco equivale a 156 ore.
2. I distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50%, in base alle tipologie di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
 - a) in tutti i giorni lavorativi;
 - b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.
3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccato risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.
4. I dirigente sindacale già in distacco a tempo parziale può usufruire dei permessi sindacali a valere sulla quota dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art.5
Contingente dei permessi retribuiti e sua ripartizione

Nel testo dell'art. 23 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti è stabilito un monte orario complessivo per i permessi sindacali, determinato in ragione di 1 ora e 45 minuti per dipendente, anche a tempo determinato, in servizio alla data del 1° gennaio, di cui l'80% viene destinato alle OO.SS. ed il 20% alle RSU.
2. L'assegnazione del monte ore è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno, ripartendo una quota pari al 10% del globale in parti uguali, fra tutte le OO.SS. in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale. La parte restante è ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato, per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. In seguito all'elezione delle RSU la rappresentatività ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi sarà accertata in base alla media tra il dato elettorale e il dato associativo.
- 3 E' costituita una quota aggiuntiva di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo dei permessi stessi di cui al comma 1, per consentire la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari. Tale contingente viene ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna.
- 4 Un'ulteriore contingente di permessi orari, pari al 10% del monte ore complessivo di cui al comma 1, viene accantonato per consentire la partecipazione alle riunioni di concertazione, ed è a tal fine ripartito tra le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva, in proporzione alla rappresentatività di ciascuna

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CSL

CGIL

CORAN



CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 6
Altre disponibilità per l'attività sindacale

Dopo l'art. 23 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente articolo 23 bis:

1. Non sono portate in decurtazione dal monte ore complessivo dei permessi sindacali le ore necessarie per la partecipazione, alla contrattazione collettiva ed integrativa, per un massimo di due dirigenti per ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa.

Art. 7
Contributi sindacali

Nel comma 1 dell'art. 25 del CCRL del 15.05.01 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

"A tal fine, gli uffici competenti comunicano il dato medio di riferimento alle OO.SS. entro il 30 settembre di ogni anno."

Art. 8
Entrata in vigore

1. Considerata l'imminenza delle lezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto di cui all'art. 1 e la necessaria implementazione dei vari sistemi informatici delle direzioni generali rispetto alle nuove tipologie di permessi e procedure, l'entrata in vigore del presente accordo in combinato disposto con le previsioni della delibera della giunta regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015 coincide con la pubblicazione dei risultati e della conseguente comunicazione da parte del Coran del nuovo dato elettorale e associativo. 2016

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CSL

CGIL

CORAN